

Stemma

COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi ordinari annuali ad enti, associazioni e altri organismi per l'attività sportiva e di promozione dello sport — Anno 2026

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il Comune di Dervio, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del 06/07/2026 e del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici (C.C. n. 29/2013, mod. C.C. n. 38/2015), intende sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che operano sul territorio comunale, riconoscendo l'alto valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, ai sensi dell'art.12 della L. 241/1990 e dell'art. 118, comma 4, della Costituzione.

Art. 2 — Soggetti beneficiari e iscrizione all'Albo comunale

Possono presentare domanda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, regolarmente costituite e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgano attività sportiva sul territorio del Comune di Dervio. La sede legale può essere ubicata anche in altro Comune, purché l'attività sportiva sia effettivamente e prevalentemente svolta a Dervio.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, costituisce presupposto necessario per la concessione del contributo l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo comunale dei beneficiari, istituito presso il Comune di Dervio. I soggetti già iscritti ai sensi dell'art. 10 ovvero iscritti d'ufficio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sono tenuti a richiamare nell'istanza gli estremi del provvedimento di iscrizione.

I soggetti non ancora iscritti possono ottenere l'iscrizione contestualmente alla presentazione dell'istanza di contributo, allegando alla domanda copia dello statuto e dell'atto costitutivo e l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. La concessione del contributo è in tal caso subordinata al perfezionamento dell'iscrizione all'Albo.

Art. 3 — Criteri di valutazione

La valutazione delle istanze è effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi, stabiliti dalla Giunta Comunale:

	Criterio di valutazione	Punteggio max
A)	Radicamento territoriale e continuità dell'attività sportiva (anni di attività continuativa sul territorio comunale; numero di tesserati/praticanti residenti a Dervio; diffusione tra diverse fasce d'età della popolazione)	25
B)	Qualità e continuità dell'offerta sportiva (regolarità e continuità nell'arco dell'anno; qualificazione tecnica degli operatori; varietà delle discipline e attività offerte)	20
C)	Corrispondenza con i programmi dell'Amministrazione e collaborazione istituzionale (coerenza con gli indirizzi di politica sportiva del Comune; disponibilità a collaborare per eventi e iniziative comunali; utilizzo regolare degli impianti sportivi comunali)	20
D)	Attività agonistica ufficiale (affiliazione a FSN/DSA/EPS; partecipazione a campionati e tornei ufficiali; livello agonistico raggiunto)	15

E)	Promozione dello sport giovanile (attività strutturata rivolta a minori under 18 residenti a Dervio; numero di categorie giovanili attivate)	10
F)	Coinvolgimento della comunità e promozione territoriale (organizzazione di eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza; promozione dell'immagine del Comune di Dervio attraverso l'attività sportiva)	10
	TOTALE	100

Le indicazioni tra parentesi costituiscono elementi orientativi per la Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Art. 4 — Soglia minima di punteggio

Le istanze che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 40/100 punti non danno diritto al riconoscimento di alcun contributo, salvo quanto previsto per il contributo ordinario minimo erogato secondo la procedura semplificata di cui all'art. 6, lettera c).

Art. 5 — Determinazione del contributo e distribuzione delle risorse

Il contributo è determinato, per le associazioni ammesse secondo la procedura comparativa, in misura proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna associazione rispetto al punteggio complessivo di tutti i beneficiari ammessi, nel rispetto del principio della distribuzione integrale delle risorse stanziare e del divieto di avanzo di bilancio dell'associazione di cui al successivo art. 6. Qualora il contributo spettante ad una o più associazioni risulti superiore all'importo richiesto, ovvero superiore al disavanzo di bilancio risultante dal preventivo complessivo, lo stesso è ridotto fino a concorrenza di tale importo e le risorse residue sono ripartite tra le restanti associazioni beneficiarie con il medesimo criterio proporzionale, fino di norma all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6 — Limiti del contributo e divieto di avanzo di bilancio

Il contributo ha natura di sostegno ordinario all'attività generale dell'associazione e, conseguentemente, non può determinare un avanzo del bilancio complessivo del soggetto beneficiario. La verifica della sussistenza di un avanzo o di un disavanzo è effettuata con riferimento al bilancio complessivo dell'associazione (entrate e uscite ordinarie e straordinarie risultanti dal preventivo e dal consuntivo), e non con esclusivo riferimento ai costi della singola iniziativa.

a) Il contributo assegnato non può essere superiore alla richiesta economica formulata dall'ente.

b) Il contributo è riconoscibile di norma sino a concorrenza del disavanzo di bilancio risultante dal preventivo economico complessivo 2026 dell'associazione, calcolato come differenza tra il totale delle uscite previste e il totale delle entrate previste (al netto del contributo comunale richiesto).

c) Contributo ordinario minimo — procedura semplificata. Per le associazioni che presentano un bilancio complessivo di dimensioni ridotte, di importo non superiore a Euro 30.000,00, può essere riconosciuto — su espressa richiesta dell'associazione formulata nella domanda — un contributo ordinario minimo, a titolo di sostegno generale all'attività associativa di base, dell'importo massimo di Euro 2.000,00. In tale ipotesi i criteri di valutazione di cui all'art. 4 sono utilizzati a livello meramente orientativo ai soli fini della quantificazione del contributo e non trova applicazione la soglia minima di 40/100 punti di cui all'art. 4; il contributo può essere erogato anche in assenza di disavanzo di bilancio. Restano fermi l'obbligo di iscrizione all'Albo comunale dei beneficiari e la presentazione della documentazione richiesta, nonché il limite dell'importo richiesto dall'associazione e dei costi complessivi previsti; a tale contributo non si applica la ripartizione proporzionale di cui all'art. 5.

d) Il contributo ha natura di riconoscimento provvisorio fino alla presentazione del rendiconto consuntivo annuale, corredato di fatture e documentazione giustificativa. In sede di liquidazione finale il Responsabile del Servizio applica le azioni correttive previste dalla deliberazione di Giunta, riducendo proporzionalmente il contributo qualora dal consuntivo dell'associazione risulti un avanzo di bilancio (entrate complessive, ivi compreso il contributo, superiori alle uscite complessive), salvo il contributo ordinario minimo erogato secondo la procedura semplificata di cui alla precedente lettera c).

Art. 7 — Modalità di erogazione e acconto

a) Acconto: il Responsabile del Servizio può disporre, su istanza motivata, l'erogazione di un acconto dell'importo concesso, di norma fino all'80%, ovvero, in casi eccezionali adeguatamente motivati, dell'intera somma riconosciuta, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di avvio dell'attività, previa verifica della regolarità della rendicontazione relativa ad annualità precedenti e previo perfezionamento del relativo impegno di spesa.

b) Saldo: previa presentazione del rendiconto consuntivo, redatto secondo il Modello di rendicontazione consuntiva (Allegato D) e corredato di fatture e documentazione giustificativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo, e previa applicazione delle azioni correttive.

Art. 8 — Assorbimento dei contributi da contratti di concessione

I contributi per la promozione sportiva previsti da contratti di concessione di impianti sportivi comunali vigenti (ivi compreso l'art. 23 del contratto rep. n. 2454/2022) sono assorbiti nella presente procedura e non possono essere erogati in via autonoma. I soggetti concessionari partecipano al bando in condizioni di parità, fermo restando la valorizzazione del ruolo di gestore di impianti pubblici nell'ambito del criterio C) di valutazione. È fatto divieto di cumulare il contributo ottenuto tramite il bando con ulteriori erogazioni dirette per le medesime finalità.

Art. 9 — Domanda e documentazione

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'esercizio 2025 (o dell'ultimo esercizio approvato) dell'associazione, redatto secondo lo schema allegato (Allegato B);

b) preventivo economico complessivo dell'associazione per l'anno 2026, redatto secondo lo schema allegato (Allegato C), con evidenza analitica del totale delle uscite previste, del totale delle entrate previste (al netto del contributo comunale richiesto), del conseguente disavanzo di bilancio e del contributo comunale richiesto a copertura del medesimo;

c) eventuale richiesta, ai sensi dell'art. 6, lettera c), con cui l'associazione domanda esclusivamente il contributo ordinario minimo di importo massimo Euro 2.000,00 secondo la procedura semplificata, in luogo della procedura comparativa basata sul disavanzo, dichiarando che il bilancio complessivo dell'associazione non è superiore a Euro 30.000,00;

e) copia del documento di identità del legale rappresentante.

Art. 10— Termini e modalità di presentazione

Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno **23 luglio 2026**, mediante:

a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Dervio;

b) invio tramite PEC all'indirizzo: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it.

Art. 11 — Riserva dell'Amministrazione

Il Comune di Dervio si riserva, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero qualora le risorse stanziare risultino insufficienti o comunque incompatibili con la procedura, di non procedere in tutto o in parte alla concessione dei contributi. La pubblicazione del presente avviso e la presentazione della domanda non costituiscono in alcun modo impegno o vincolo giuridicamente perfezionato a carico del Comune di Dervio fino all'adozione del provvedimento di concessione. La mancata concessione non genera in alcun caso pretese di natura risarcitoria, indennitaria o restitutoria a carico dell'Ente.

Art.12 — Risorse disponibili

Le risorse destinate al presente Avviso ammontano a € 40.270,94, stanziare al competente capitolo 06011.04.0062502 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE TRASFERIMENTI del bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 19/12/2025 e ss.mm.ii.

Eventuali risorse aggiuntive stanziare nel corso dell'anno dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale, potranno essere assegnate ai soggetti già ammessi al presente Avviso, applicando i medesimi criteri e modalità di riparto previsti dall'Avviso stesso. La pubblicazione del presente avviso e la presentazione della domanda non costituiscono vincolo giuridico o impegno per l'Amministrazione fino all'adozione del provvedimento finale di concessione.

Art. 13 — Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento sono trattati dal Comune di Dervio, in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Piazza Don Rinaldo Beretta n. 1 — 23824 Dervio (LC), PEC comune.dervio@halleycert.it, per la gestione del procedimento di concessione del contributo, del procedimento di iscrizione all'Albo comunale dei beneficiari e per i conseguenti adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo. La base giuridica è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990, del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento; il rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso all'istruttoria. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), i cui recapiti sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente», e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Dervio, 07/07/2026

Il Responsabile del Servizio